Circolare dell'Ordine di Ancona del 02/11/1987 n. 21

OGGETTO: Compenso di alcune prestazioni professionali.

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 22/10/1987, ha deliberato la assunzione di alcuni criteri guida per la più corretta individuazione del compenso relativo ad alcune opere professionali le quali, non previste in tariffa, vanno compensate a discrezione ex art. 5.

Esse sono:

A) Revisione tecnico-contabile

Il collaudo amministrativo di opere richiede, fra l'altro, la revisione tecnico-contabile degli atti di Appalto; trattasi di prestazione professionale non espressamente contenuta in tariffa e perciò da compensare a discrezione. Il Consiglio ha individuato il più corretto compenso come segue:

- 1/30 della vacazione per ogni pagina dei libretti delle misure;
- 1/5 della vacazione per ogni pagina del registro di contabilità e del sommario.

Detto compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili.

B) Incarico di Ingegnere Capo

Può essere chiesto ad un ingegnere di svolgere gli adempimenti "dell'Ingegnere capo", così come previsti dal R.D. 25/05/1895 n. 350 (Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Min. LL.PP.).

Anche questa è una prestazione non contemplata in tariffa e per la quale il Consiglio prevede che il compenso (a discrezione, ex art. 5) venga assunto pari al 40% di quello che può spettare al Direttore dei Lavori, salvo l'assistenza al collaudo, che si assume pari al 100%; cioè:

- 40% di "g" (direzione lavori), "l" (liquidazione), contabilità (tab. "E"), revisione prezzi (art. 23/cc)
- 100% di "i" (assistenza al collaudo).

C) Verifica sismica degli edifici in muratura

Il Consiglio decide di assumere un compenso ad unità di volume vuoto per pieno dell'edificio studiato.

I valori sono: £. 800/mc per fabbricati di 2.500 mc
£. 500/mc per fabbricati di 20.000 mc

Per volumi diversi, il valore per mc si ottiene per interpolazione o estrapolazione.

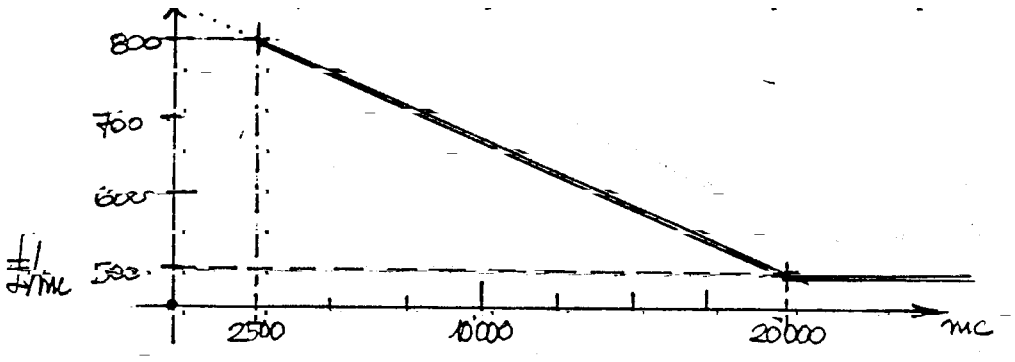

Va pagato a parte, con le norme di tariffa, l'eventuale rilievo dell'edificio e vanno rimborsate (anche mediante conglobamento ex art. 13) le spese ed il tempo per i saggi e gli esami di laboratorio.

D) Rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ai sensi della legge 818/84

L'onorario per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi è fissato nella misura del 30% del compenso calcolato in base alla circolare del C.N.I., riportata nel supplemento al n. 3 del bollettino di quest'Ordine.

La eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie è da valutare a percentuale, secondo la tariffa vigente. Le spese, così come le vacazioni per i rilievi ed i compensi accessori, devono essere esposti secondo la usuale e corretta distinta analitica.